

BOZZA CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014

Sanità

2006	BOZZA 2013 (TORINO)	BOZZA 2014 (TERNI)
------	------------------------	-----------------------

TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1 Definizione Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, l'ignoranza dei quali non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Il medico deve prestare giuramento professionale.	TITOLO I CONTENUTI E DESTINATARI Art. 1 Definizione, oggetto e ambito applicativo Il Codice di deontologia medica è un <i>corpus</i> normativo unitario ispirato a principi di etica medica che disciplina l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra, di seguito indicati con il termine di medico, iscritti ai rispettivi albi professionali. Il Codice deontologico si pone a tutela della salute del cittadino e definisce l'impegno del medico nell'esercizio della sua professione nei confronti della collettività. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'attività professionale, deve essere consono ai contenuti del Codice di deontologia medica posti a tutela della dignità e del decoro della professione, in armonia con i principi di umanità, solidarietà e impegno civile che lo ispirano. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la cui inosservanza costituisce illecito disciplinare. L'iscrizione all'Albo vincola il medico ai principi del giuramento professionale ed al rispetto delle norme del presente Codice di Deontologia	TITOLO I CONTENUTI E FINALITA' Art. 1 Definizione Il Codice di deontologia medica identifica il corpo di norme, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra - di seguito "medico" - iscritti ai rispettivi albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi di umanità e solidarietà, impegna il medico nella tutela della salute, individuale e collettiva, vigilando sulla dignità, sul decoro, sull'indipendenza e sulla qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e le note allegate e prestare il giuramento professionale in allegato.
--	---	---

Art. 2 Potestà e sanzioni disciplinari L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell'ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. TITOLO II DOVERI GENERALI DEL MEDICO CAPO I Libertà, indipendenza e dignità della professione Art. 3 Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in	Medica. Art. 2 Le norme e la potestà disciplinare L'inosservanza delle norme deontologiche, anche se derivanti dall'ignoranza delle stesse, costituisce illecito disciplinare valutato dalle Commissioni disciplinari degli Ordini secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento professionale. Il medico denuncia all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale. Nell'ambito dell'azione disciplinare la mancata collaborazione e lealtà del medico costituisce elemento di valutazione a fini disciplinari. TITOLO II DOVERI E FINALITÀ DELLA PROFESSIONE Art. 3 Doveri del medico L'esercizio professionale del medico è finalizzato alla tutela della salute degli individui e della collettività nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute fisica e psichica e il sollievo dal dolore e dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza distinzioni di età, di sesso e di genere, di etnia, di religione, di	Art. 2 Potestà disciplinare L'inosservanza o la violazione del Codice e del Giuramento, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento professionale. Il medico segnala all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice. TITOLO II COMPETENZE E DOVERI DEL MEDICO Art. 3 Competenze e doveri generali del medico Il medico esercita le attività rivolte alla tutela della salute, individuale e collettiva, basate sulle competenze tecnico-professionali previste negli ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo e all'odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche in medicina, sulle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, sui principi del Codice e legittimamente svolte con l'abilitazione professionale e l'iscrizione agli
--	---	---

tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona. Art. 4 Libertà e indipendenza della professione L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.	nazionalità, di condizione sociale e civile, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Art. 4 Autonomia e indipendenza della professione L'esercizio professionale è fondato sui principi di libertà, di autonomia e di responsabilità individuale, anche quando il professionista si trovi ad operare nell'ambito di un rapporto di dipendenza o subordinazione. Sul piano tecnico operativo il medico è tenuto ad adeguarsi alle più aggiornate evidenze scientifiche, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza mai sottostare a interessi, imposizioni o subire suggestioni di qualsiasi natura. In particolare all'inizio e al termine della vita il medico, nell'ambito di una corretta relazione con il paziente, agisce sempre nel rispetto dei valori del Codice Deontologico, rifiutando di sottostare a qualsivoglia condizionamento ideologico o politico e ogni pressione esterna. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza professionale, il medico segnala all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti lesivi della stessa.	Ordini nei rispettivi albi. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, la cura del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di identità di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-economica e civile, religione, ideologia o di nessun'altra natura, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Art. 4 Autonomia, responsabilità del medico e indipendenza della professione L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di autonomia, responsabilità e indipendenza. Il medico ispira la propria pratica professionale alle più aggiornate conoscenze scientifiche e rispetta l'autonomia e la dignità della persona, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
---	---	--

Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva. Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse. Il medico è tenuto a collaborare alla	Art. 5 Promozione della salute, rapporti con l'ambiente e tutela della salute globale Il medico è tenuto a considerare l'ambiente naturale e sociale nel quale l'uomo vive e lavora quale determinante fondamentale della salute dei cittadini, a promuovere l'attuazione di idonee politiche sociali e ambientali e a stimolare l'adozione di stili di vita salubri. A tal fine, il medico promuove una cultura civile tesa allo sviluppo di un ecosistema stabile ed equilibrato, partecipando ad iniziative di prevenzione e di tutela della salute negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro e garantisce la corretta comunicazione e gestione del rischio avvalendosi del principio di precauzione e dell'analisi costante del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto a favorire l'istruzione, la giustizia e l'equità sociale quali conquiste etiche, al fine di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile, in cui salute individuale e collettiva siano fondamento e finalità primaria di crescita civile e moltiplicatore di risorse umane. Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico, per favorire il miglioramento continuo della qualità della propria attività professionale, opera secondo i principi dell'appropriatezza clinica e organizzativa	Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro, i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione, di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico si adopera per la corretta comunicazione dei rischi ambientali e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche delle future generazioni. Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue
--	---	---

eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure. Art. 7 Limiti dell'attività professionale In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.	aggiornandoli alle evidenze disponibili, nel rispetto dell'autonomia della persona assistita, anche attraverso la valutazione responsabile dei propri atti. Il medico persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'equità delle cure, e adoperandosi per garantire le opportunità di accesso e di utilizzazione dei servizi. Il medico opera al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi, della umanizzazione delle cure ricercando alti standard e favorendo la creazione di un ambiente teso al conseguimento dell'eccellenza delle cure, tutelando la salute degli individui e della collettività. Art. 7 Status professionale e divieti Il medico non può abusare del proprio <i>status</i> professionale per trarne indebiti vantaggi personali di qualsivoglia tipo. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale. Lo <i>status</i> professionale comporta per il medico una responsabilità connessa a un'inadeguata valutazione della propria condizione ed efficienza psico-fisica rapportate alle attività da svolgere, in particolare in tutte quelle situazioni manifeste di dipendenza fisica e/o psichica.	l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza, e l'umanizzazione dei servizi sanitari contrastando ogni forma di discriminazione di accesso alle cure. Art. 7 Status professionale Il medico non deve abusare del proprio <i>status</i> professionale e non deve avvalersi di eventuali cariche pubbliche per vantaggi professionali. Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all'attività professionale.
--	--	---

CAPO II Prestazioni d'urgenza Art. 8 Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza. Art. 9 Calamità Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.	Art. 8 Dovere di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività nell'ambito delle sue conoscenze e competenze, presta soccorso o cure d'urgenza, adoperandosi comunque tempestivamente per assicurare l'assistenza. Art. 9 Calamità Il medico, in caso di catastrofe, di epidemia e in ogni altra situazione nella quale via sia pericolo o necessità per la salute pubblica, si pone a disposizione dell'Autorità competente e partecipa alle iniziative di solidarietà finalizzate ad alleviare i disagi e le sofferenze.	Art. 8 Dovere di intervento Il medico, nel caso di urgenza/emergenza, deve prestare soccorso indipendentemente dal profilo delle proprie competenze, adoperandosi tempestivamente per assicurare idonea assistenza. Art. 9 Calamità Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III Obblighi peculiari del medico Art. 10 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento	Art. 10 Segreto professionale Il medico mantiene il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale. Il medico informa i suoi collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. L'inosservanza del segreto professionale costituisce mancanza grave quando ne deriva	Art. 10 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. L'inosservanza del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero

della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni	profitto proprio o altrui, ovvero documento alla persona assistita o ad altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, e quindi nel caso di denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie e da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al giudice e alle autorità competenti in materia di giustizia e sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La sospensione o la cancellazione dall'Albo non esimono il medico dal rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico, anche in caso di uso di tecnologie di informazione e comunicazione "a distanza", è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali della persona assistita e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso della persona assistita o del suo rappresentante legale. Nelle pubblicazioni ed esposizioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole	documento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento vigente o dall'adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o la cancellazione dagli albi non esimono dall'osservanza del segreto professionale. Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti Nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici osservazionali. Il medico non collabora alla costituzione, gestione o utilizzo di banche di dati sanitari relativi a persone in assenza di garanzie sulla
---	---	--

ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà	persone il medico assicura la non identificabilità dei soggetti. Il consenso specifico della persona assistita vale per ogni ulteriore trattamento dei dati personali, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione e all'utilizzo di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie sulla preliminare acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati personali e sulla tutela della loro riservatezza e sicurezza. Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della persona assistita previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultima o, in caso di incapacità, del suo rappresentante legale, in ogni caso in subordine a una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa. Al medico inoltre è consentito il trattamento dei dati della persona assistita in assenza di consenso, o anche in presenza di dissenso, solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge, in particolare quando sia necessario salvaguardare la vita o l'incolumità fisica di un terzo. In queste circostanze il medico valuterà il caso	preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati stessi. Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento.
--	---	---

necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell'art. 11 anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

CAPO IV

Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art. 13

Prescrizione e trattamento terapeutico

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.

Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle

specifico, operando un confronto di valore tra gli interessi della collettività e il diritto del singolo.

Art. 13

Prescrizioni diagnostico-terapeutiche

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta ed esclusiva responsabilità professionale e deontologica del medico, in coerenza o conseguenza a una ipotesi diagnostica o a una valutazione clinica circostanziata, fermo restando la libertà della persona assistita opportunamente informata di rifiutare, con l'assunzione consapevole da parte della stessa delle correlate responsabilità.

Le prescrizioni diagnostico-terapeutiche devono perseguire il beneficio della persona assistita e basarsi su aggiornate e validate acquisizioni tecnico-scientifiche, tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse e nel rispetto dei principi di equità, sicurezza e efficacia.

Il medico nel seguire le linee guida diagnostico-terapeutiche prodotte e accreditate da fonti autorevoli e indipendenti, quali raccomandazioni per migliorare le decisioni cliniche, deve comunque verificarne l'applicabilità al caso specifico dandone

Art. 13

Prescrizioni diagnostico-terapeutiche

La prescrizione diagnostico-terapeutica è una diretta e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.

Le prescrizioni diagnostico-terapeutiche, devono fondarsi su aggiornate e validate acquisizioni tecnico-scientifiche, conseguire l'uso appropriato delle risorse e rispettare i principi di efficacia, di sicurezza e di equità.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti, quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico, nella verifica della tollerabilità ed efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e

loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.	adeguata motivazione in caso di non applicazione. L'adesione del medico a protocolli diagnostico-terapeutici e a percorsi clinico-assistenziali è altresì fondata sulla sua responsabilità diretta e non delegabile di verificare la tollerabilità e l'efficacia degli stessi su ciascuno dei soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci in ragione dei principi attivi, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché sulle indicazioni delle caratteristiche di impiego in sicurezza dei mezzi diagnostici e terapeutici. Il medico segnala tempestivamente alle autorità competenti le reazioni avverse o sospette tali eventualmente comparse durante un trattamento farmacologico a scopo terapeutico o diagnostico, o nell'utilizzo di presidi biomedicali. La prescrizione di farmaci non registrati o non ancora registrati al commercio o impiegati per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, è consentita purché i dati relativi alla loro tollerabilità e efficacia siano scientificamente fondati e i rischi presumibili siano proporzionati alle specifiche necessità. In tali casi, acquisito il consenso scritto della persona assistita adeguatamente informata, il medico si assume la responsabilità del trattamento ed è tenuto a valutarne nel tempo	delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente alle Autorità competenti le reazioni avverse o sospette tali da farmaci e gli eventi sfavorevoli o presunti tali derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi, motiva l'attività e acquisisce il consenso informato scritto del paziente, valutando nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singolo caso, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto della normativa in materia. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche segrete, delle quali cioè non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.
--	--	---

Art. 14 Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. Il medico a tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i	gli effetti. Il medico, fermo restando il rispetto di rifiuto consapevole di una prescrizione, non acconsente a richieste da parte della persona assistita al solo scopo di compiacerla, qualora queste la sottraggano a sperimentate ed efficaci cure disponibili. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche e curative non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica relativamente alla loro efficacia, tollerabilità e sicurezza, nonché terapie segrete, ovvero non validate dalla comunità professionale e dalle altre autorità competenti. Art. 14 Prevenzione e gestione degli eventi avversi e sicurezza della persona assistita Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali, contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: - l'adesione alle buone pratiche cliniche e ogni altra raccomandazione accreditata dalla comunità scientifica al fine di individuare trattamenti diagnostico-terapeutici efficaci, sicuri e coerenti con i bisogni espressi;	Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali, e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: - l'adesione alle buone pratiche cliniche; - l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
---	---	--

comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.	- l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause determinanti; - lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure anche mediante l'utilizzo di tecniche di simulazione; - la rilevazione, segnalazione e valutazione degli eventi sentinella, degli errori, dei "quasi-errori" e degli eventi avversi valutandone le cause. A tal fine il medico utilizza tutti gli strumenti disponibili e mette in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione. Tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata e confidenziale, volta alla correzione delle procedure e alla modifica degli assetti organizzativi e dei comportamenti professionali. Il medico non deve intraprendere alcuna prestazione nel caso in cui si trovi in condizioni psicofisiche alterate. E' suo dovere segnalare all'Ordine eventuali condizioni di disagio psicofisico che possano incidere sulla attività lavorativa. Il medico collabora, qualora richiesto, a programmi di recupero e di reinserimento professionale di colleghi per una qualsiasi condizione che abbia comportato un'interruzione della loro attività professionale.	- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; - la rilevazione, segnalazione e valutazione di eventi sentinella, errori, "quasi-errori" ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.
--	--	--

Art. 15 Pratiche non convenzionali Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l'esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali. Art. 16 Accanimento diagnostico-terapeutico Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.	Art. 15 Pratiche non convenzionali di esclusiva competenza medica Il ricorso a pratiche non convenzionali di esclusiva competenza medica si esprime nei limiti della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico, che non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici scientificamente consolidati. In tale contesto assume particolare rilievo il processo di informazione e acquisizione del consenso, e la qualità della formazione specifica del professionista. Art. 16 Trattamenti diagnostico-terapeutici futili e non proporzionati Il medico, nel rispetto delle volontà espresse dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale e del principio di efficacia delle cure, si astiene da intraprendere o proseguire in trattamenti diagnostici e/o terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un	Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce la qualità della propria formazione specifica nell'utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali e una circostanziata informazione per l'acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare, né favorire l'esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica. Art. 16 Trattamenti diagnostico-terapeutici non proporzionati Il medico, nel rispetto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in trattamenti diagnostico-terapeutici non proporzionati dai quali cioè non ci si possa fondatamente
--	--	--

Art. 17 Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte. Art. 18 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. CAPO V Obblighi professionali Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde	beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita della persona assistita. Il controllo efficace del dolore e la palliazione non si configurano come trattamenti futili e non proporzionati in alcuna condizione clinica esistente o nella sua prevedibile evoluzione. Art. 17 Trattamenti finalizzati a provocare la morte Il medico, anche su richiesta della persona assistita, non effettua né favorisce trattamenti finalizzati a provocarne la morte. Art. 18 Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine di procurare un concreto beneficio clinico alla persona assistita e di alleviarne le sofferenze. Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente La formazione caratterizza tutta la vita professionale del medico mediante un processo di educazione continua volta all'aggiornamento delle conoscenze e competenze professionali, all'etica e deontologia, alla relazionalità, alla	attendere un effettivo beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita; il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento proporzionato. Art. 17 Atti finalizzati a provocare la morte Il medico, anche su richiesta del paziente, non effettua né favorisce atti finalizzati a provocarne la morte. Art. 18 Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona. Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai
--	--	--

garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica. TITOLO III RAPPORTI CON IL CITTADINO CAPO I Regole generali di comportamento Art. 20 Rispetto dei diritti della persona Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.	complessità organizzativa e gestionale, all'interazione multiprofessionale, alla responsabilità, alla <i>leadership</i>, alla sicurezza e qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambito sanitario. A tale scopo, nel contesto del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), il medico assolve ai crediti formativi secondo le modalità e le caratteristiche da questo previste. I crediti formativi acquisiti dai professionisti sono certificati dall'Ordine professionale. All'Ordine professionale è altresì demandato il compito di verificare l'osservanza degli obblighi formativi da parte dei professionisti. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 20 Relazione di assistenza e di cura La relazione fra medico e paziente è fondata sul rispetto della libertà di scelta e improntata alla condivisione delle responsabilità. Il medico persegue l'alleanza terapeutica che si fonda sulla reciproca fiducia, sul riconoscimento dei rispettivi ruoli, sulla lealtà reciproca, su un'informazione onesta e corretta sulla continuità assistenziale e sul rispetto dei valori della persona. Il medico deve dedicare all'informazione, alla	collaboratori. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell'Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 20 Relazione di cura La relazione tra medico e persona assistita è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.
---	---	---

Art. 21 Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per un'accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse. Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria	comunicazione e alla relazione il tempo necessario quale tempo di cura ed esigere che questa condizione sia rispettata in ogni situazione di lavoro. Il medico si adopera perché l'informazione fornita al paziente da tutti i professionisti coinvolti nella cura non sia contraddittoria. Art. 21 Competenza professionale Il medico garantisce impegno e competenza tecnico-professionale, anche nel rispetto delle attività riservate al profilo professionale di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere. Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale Il rifiuto di prestazione professionale anche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti è consentito al medico quando vengano richiesti interventi che contrastino con i suoi convincimenti etici e tecnico-scientifici, a meno che questo comportamento non sia di nocumento per la salute della persona assistita. Il medico deve comunque fornire ogni utile	Art. 21 Competenza professionale Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o non sia legittimato a svolgere. Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale Il medico può rifiutare la propria prestazione professionale per interventi che contrastino con i propri convincimenti etici o tecnico-scientifici, a meno che tale comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione delle cure.
--	--	--

opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento. Art. 23 Continuità delle cure Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.	informazione e chiarimento per consentire la fruizione dei servizi esigibili e a questo fine collabora con le aziende sanitarie. Art. 23 Continuità delle cure Il medico garantisce la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione, informando la persona assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica alla persona assistita le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Art. 25 Documentazione clinica	Art. 23 Continuità delle cure Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica alla persona assistita le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati clinici direttamente constatati o oggettivamente documentati. Art. 25 Documentazione sanitaria
--	---	---

Art. 25 Documentazione clinica Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 26 Cartella clinica La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili,	Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. In tale documentazione sono altresì registrati i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso informato della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo di ricerca osservazionale o sperimentale. Art. 26 Cartella clinica Il medico redige la cartella clinica, documento essenziale dell'evento ricovero nelle strutture sanitarie pubbliche e private, in modo esaustivo, chiaro, diligente e nella tutela della riservatezza. La cartella clinica riporta ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e le attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate, e registrare il decorso clinico nel suo contestuale manifestarsi, garantendo la tracciabilità della sua redazione. La cartella clinica registra altresì i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso informato della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche	Il medico redige tempestivamente la documentazione sanitaria con completezza, chiarezza e diligenza nell'interesse esclusivo della persona assistita, e la mette a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Il medico, nei casi di arruolamento in un protocollo di ricerca osservazionale o sperimentale, registra i modi e i tempi dell'informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili. Art. 26 Cartella clinica Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza, tutelando la riservatezza; le eventuali cancellazioni o correzioni vanno specificamente motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del
---	--	--

con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.	relativamente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo di ricerca osservazionale o sperimentale. Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura Il medico rispetta la libera scelta da parte del cittadino del luogo di cura e, ove possibile, del professionista dipendente che svolgerà la prestazione. La libera scelta del medico e del luogo di cura è parte costitutiva del rapporto fiduciario medico-persona assistita. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto assoluto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso. Art. 28	consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca. Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso. Art. 28
---	--	---

Art. 28 Fiducia del cittadino Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. Art. 29 Fornitura di farmaci Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso. Art. 30 Conflitto di interesse Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella	Risoluzione del rapporto fiduciario Qualora il medico ritenga che non sussista più un rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura purché ne dia tempestivo e idoneo avviso. Il medico presta comunque la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. Art. 29 Fornitura di farmaci Il medico non fornisce a titolo oneroso i farmaci necessari alla cura. Art. 30 Conflitto di interesse Il conflitto di interesse è una condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, ovvero la tutela della salute, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario riguardante aspetti economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitti di interesse in cui eventualmente è coinvolto e che si possono manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici,	Risoluzione del rapporto fiduciario Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. Art. 29 Fornitura di farmaci o di presidi biomedicali Il medico non fornisce farmaci o presidi biomedicali a titolo oneroso. Art. 30 Conflitto di interesse Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara ogni possibile condizione di conflitto di interesse nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle
--	--	---

prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni nonché con la Pubblica Amministrazione. Il medico deve: - essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi; - prevenire ogni situazione che possa essere evitata; - dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri. Art. 31 Comparaggio Ogni forma di comparaggio è vietata.	nella predisposizione di linee guida e di protocolli diagnostico-terapeutici, e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. A tale scopo il medico è tenuto nei vari campi di attività a rispettare le note applicative di cui nello specifico allegato al presente Codice. Art. 31 Prescrizione illecita Ogni forma di comparaggio, così come definita dalla normativa vigente, è vietata. E' altresì vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata che prometta di procurare o procuri al medico o a terzi un vantaggio economico o altre utilità. L'accettazione di omaggi o benefici diretti o indiretti sotto qualsiasi forma è subordinata ad un'attenta e prudente valutazione circa il loro valore, non dovendo questo essere mai correlabile alla prescrizione.	allegate note applicative. Art. 31 Prescrizione illecita Al medico è vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un vantaggio economico o altre utilità; l'accettazione di omaggi o benefici diretti o indiretti è subordinata a un'attenta e prudente valutazione e mai correlabile alla prescrizione stessa.
--	---	--

CAPO III Doveri di assistenza Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.	Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico, in osservanza al principio etico di giustizia ed equità, opera a sostegno della salute dei soggetti a qualunque titolo meno tutelati. In particolare in presenza di manifesta incapacità, ancorché non legalmente riconosciuta, e quando ritenga che l'ambiente familiare o extrafamiliare nel quale essi vivono e/o sono assistiti non sia idoneo alla tutela della loro salute e non rispetti la loro dignità e qualità di vita, o sia sede di discriminazioni, maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, casi nei quali è tenuto alle segnalazioni previste dalla legge. In particolare, il medico si adopera in qualsiasi circostanza perché il minore possa fruire di quanto necessario per un armonico sviluppo psico-fisico. Il medico, in caso di opposizione dei rappresentanti legali a interventi ritenuti utili e proporzionati alla cura dei minori e degli incapaci, ricorre alla competente autorità giudiziaria.	Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico tutela il minore e la persona in condizioni di fragilità psico-fisica, sociale o civile, che vivono in ambienti non idonei a proteggere la loro salute, la loro dignità e qualità di vita, e segnala all'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente. Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.
---	---	--

CAPO IV Informazione e consenso Art. 33 Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.	TITOLO IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO/DISSENSO Art. 33 Informazione e comunicazione relazionale con la persona assistita Il medico fornisce alla persona assistita la più idonea informazione sul possibile percorso diagnostico, sulle prospettive e le eventuali alternative terapeutiche, sulle prevedibili conseguenze delle terapie e delle mancate terapie in termini di rischio e di beneficio, sui comportamenti che la persona assistita è chiamata ad assumere nel corso del processo clinico-assistenziale. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita, o del suo rappresentante legale, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte, e la pratica in ambiente idoneo a garantire la necessaria riservatezza. Il medico soddisfa altresì ogni richiesta di informazione, anche in tema di prevenzione. Il medico, nel fornire alla persona assistita le informazioni che riguardano il suo caso clinico, adotta sempre un approccio prudente che tenga conto anche della sensibilità e della reattività emotiva del suo interlocutore, in particolare nella comunicazione dell'informazione di prognosi gravi o infauste,	TITOLO IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza mai escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-
--	---	--

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata. Art. 34 Informazione a terzi L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 e all'art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.	la quale non deve escludere elementi di speranza. Analoghi comportamenti vanno adottati nella comunicazione dell'informazione alle persone di riferimento autorizzate, con particolare riguardo in caso di prognosi gravi e infauste e nell'elaborazione del lutto in caso di decesso. Fermo restando il principio attraverso il quale il consenso/dissenso informato viene rilasciato dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, deve essere rispettata la documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione. Il medico si adopera affinché al minore siano forniti elementi di informazione utili a comprendere la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico terapeutici programmati. Art. 34 Informazione e comunicazione a terzi L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico raccoglie gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.	terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Art. 34 Informazione e comunicazione a terzi L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
---	---	--

Art. 35 Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito un'opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace,	Art. 35 Consenso e dissenso della persona assistita Il medico non intraprende attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato della persona assistita capace o in presenza di suo documentato dissenso. L'acquisizione del consenso o dissenso informato della persona assistita ai trattamenti è un atto esclusivamente medico, non delegabile, al quale sono correlate precise responsabilità. L'acquisizione del consenso o del dissenso è integrativa e non sostitutiva del processo informativo e comunicativo di cui all'art. 33. Il consenso va acquisito in forma scritta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in quelli prevedibilmente gravati dall'elevato rischio di mortalità o di esiti che incide in modo permanente sull'integrità psichica e fisica della persona assistita. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal paziente minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.	Art. 35 Consenso e dissenso informato della persona assistita Il medico non intraprende né prosegue in attività diagnostico-terapeutica senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato della persona capace. L'acquisizione del consenso o del dissenso, in forma scritta nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice, è un atto medico non delegabile. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta, il consenso o il dissenso del paziente nei casi prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o di esiti che incidano in modo permanente sull'integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
--	---	--

nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Art. 36

Assistenza d'urgenza

Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.

Art. 37

Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno, deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque

Art. 36

Assistenza d'urgenza

Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se espresse, il medico si attiva per assicurare l'assistenza indispensabile.

Art. 37

Consenso del rappresentante legale

In caso di paziente minore o incapace, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal tutore.

Nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno, il medico lo informa in modo esaustivo e tiene nel dovuto conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà a un trattamento ritenuto necessario, il medico e/o ne dà segnalazione all'autorità giudiziaria.

Se vi è immediato pericolo per la vita del minore o dell'incapace, il medico procede comunque tempestivamente alle cure indispensabili e indifferibili.

Art. 36

Assistenza d'urgenza e di emergenza

Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse e tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

Art. 37

Consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato agli interventi diagnostico-terapeutici e informa l'eventuale amministratore di sostegno e considera le sue istanze.

Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e in relazione alle condizioni cliniche procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

Art. 38

Autonomia del cittadino e direttive anticipate

Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

Art. 38

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento quando espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da persona capace, successivamente ad un processo informativo da parte del medico curante di cui resta traccia documentale dallo stesso sottoscritta, testimoniando in tal modo scelte libere e consapevoli sui trattamenti diagnostico-terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in caso di perdita di coscienza di sé totale e irreversibile e dell'ambiente configuranti un'incapacità a esprimere volontà attuali.

Il medico, nel tenerne conto, contestualizza le dichiarazioni anticipate di trattamento sotto il profilo tecnico-professionale non allo scopo di eludere le specifiche volontà del paziente, ma al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni cliniche e delle valutazioni tecnico-scientifiche che le hanno informate.

Nel caso di individuazione di un rappresentante legale, il medico coopera con lo stesso dovendo entrambi perseguire il migliore interesse della persona assistita.

Il medico, nei confronti del paziente incapace, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di

Art. 38

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sui trattamenti diagnostico-terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio arbitrale previsto dalla normativa vigente e in relazione alle condizioni cliniche procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

CAPO V Assistenza ai malati inguaribili Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.	trattamento qualora espresse, al fine di realizzare il miglior interesse della persona assistita, orienta i suoi atti diagnostici e terapeutici alla tutela della salute, al rispetto della dignità e della qualità della vita, evitando ogni trattamento diagnostico e/o terapeutico futile o non proporzionato. Art. 39 Assistenza alla persona con prognosi infausta o in condizioni terminali Il medico non abbandona la persona assistita con prognosi infausta o in condizioni terminali, ma continua ad assisterla improntando la sua opera ad atti e comportamenti idonei a sedare il dolore e alleviare le sofferenze fornendo i trattamenti utili e proporzionati alle condizioni cliniche al fine di tutelare la salute, la dignità e qualità di vita tenendo conto delle volontà espresse. In caso di pazienti in condizioni terminali con definitiva compromissione dello stato di coscienza, il medico prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti utili e proporzionati alle condizioni cliniche, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento laddove espresse.	Art. 39 Assistenza al malato con prognosi infausta o in condizioni terminali Il medico non abbandona il malato con prognosi infausta ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la sua opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita. Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del malato, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
--	--	--

CAPO VI Trapianti di organi, tessuti e cellule Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule È compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini. Art. 41 Prelievo di organi e tessuti Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge. Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l'assoluto rispetto della normativa relativa all'accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino. Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere, non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.	TITOLO V TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule nel rispetto della normativa vigente in materia, collaborando all'idonea informazione ai cittadini e impegnandosi a sostenere i donatori e i riceventi. Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge, nel rispetto della normativa relativa all'accertamento della morte. In queste circostanze il medico deve considerare la rilevanza etica di una corretta comunicazione ai familiari. Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere. Nel processo di informazione e consenso, va particolarmente garantita la comprensione dei rischi in capo al donatore e al ricevente. Il medico non effettua il prelievo da cadavere o	TITOLO V TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule nel rispetto della normativa vigente, collaborando alla più idonea informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi. Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell'ordinamento vigente garantendo la corretta informazione dei familiari. Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico nell'acquisizione del consenso informato scritto persegue la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente. Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità di lucro.
---	---	--

CAPO VII Sessualità e riproduzione Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela della salute. Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. L'obiezione di coscienza del medico si esprime nell'ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.	da vivente di organi, tessuti e cellule quando questo presenta finalità di lucro. TITOLO VI SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia, nel rispetto delle loro libere scelte, ogni corretta informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione. Ogni atto medico in materia di sessualità e riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela della salute. Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza L'interruzione volontaria di gravidanza e gli atti medici a questa connessi devono essere effettuati nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge. L'obiezione di coscienza del medico si esprime nell'ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.	TITOLO VI SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione. Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza Gli atti medici connessi all'interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell'ordinamento vigente, sono vietati e costituiscono gravi infrazioni deontologica. L'obiezione di coscienza si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento vigente e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura.
--	--	---

Art. 44 Fecondazione assistita La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner. E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario,	Art. 44 Procreazione medicalmente assistita I trattamenti di procreazione medicalmente assistita, quali atti esclusivamente medici, sono effettuati nelle condizioni e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Il medico prospetta le opportune soluzioni in base alle più recenti e accreditate acquisizioni scientifiche e informa in modo comprensibile ed esauriente sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità, sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E' vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita finalizzata a selezione etnica e/o eugenetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di procreazione medicalmente assistita in centri non autorizzati. L'obiezione di coscienza del medico si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.	Art. 44 Procreazione medicalmente assistita I trattamenti di procreazione medicalmente assistita sono atti di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell'ordinamento vigente. Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. Il medico non partecipa alla produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ad ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Il medico non attua pratiche di procreazione medicalmente assistita in centri non autorizzati. L'obiezione di coscienza del medico si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento vigente, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura.
--	---	---

industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. Art. 45 Interventi sul genoma Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche. Art. 46 Test predittivi I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata. Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la più ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza,	Art. 45 Interventi sul genoma umano Ogni eventuale intervento sul genoma umano deve essere finalizzato alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche o a queste predisponenti e all'individuazione di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci. L'informazione relativa ai rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo deve essere particolarmente chiara e completa. Art. 46 Indagini predittive Il medico prescrive o esegue indagini genetiche solo col pieno consenso, espresso in forma scritta, del soggetto interessato o, nel caso di minore o incapace, di chi ne esercita la tutela. Alla persona che intenda sottoporvisi, il medico illustra in modo chiaro e completo, il significato e le finalità dell'indagine, la effettiva probabilità di concreta e attendibile predizione, la ragionevole esperibilità di interventi preventivi o terapeutici quali disponibili alla luce delle	Art. 45 Interventi sul genoma umano Il medico prescrive ed attua interventi sul genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci. Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto. Art. 46 Indagini predittive Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale. Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell'indagine, sull'effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità della vita conseguenti alla conoscenza dei
---	--	--

sulle conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è l'unico destinatario dell'informazione. E' vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali. CAPO VIII	consolidate evidenze scientifiche e tecniche, la possibilità, infine, di negative ripercussioni sulla qualità della vita dell'interessato nel suo contesto familiare e sociale derivabili dalla conoscenza dei risultati. Il medico non prescrive né esegue test genetici predittivi a fini assicurativi o occupazionali se non al seguito di consapevoli e non condizionate manifestazioni di volontà, espresse in forma scritta, da parte del soggetto interessato, che resta l'unico legittimo destinatario dei dati e delle relative informazioni sul loro significato e le loro implicazioni. Le indagini genetiche predittive in caso di gravidanza sono consentite solo se autorizzate in forma scritta dalla gestante, cui deve essere fornita una informazione completa e oggettiva, non reticente né tendenziale. Esse sono destinate unicamente e solo alla tutela della salute della donna e del nascituro. Nel quadro delle procedure per la PMA, il medico che non abbia fatto ricorso alla obiezione di coscienza, esegue indagini diagnostiche anche di carattere genetico in embrioni destinati all'impianto solo nel caso di fondato e documentato sospetto di trasmissione di tare ereditarie e previo consenso scritto della destinataria. TITOLO VII RICERCA E SPERIMENTAZIONE	risultati. Il medico non prescrive né esegue test predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di consapevole e specifica manifestazione di volontà espressa in forma scritta dal soggetto interessato, unico destinatario dei dati e delle relative informazioni. Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente ad idonea informazione. TITOLO VII RICERCA E SPERIMENTAZIONE
--	---	--

Sperimentazione Art. 47 Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che, si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo. Art. 48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in	Art. 47 Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo. Devono essere incentivati modelli sperimentali, alternativi al modello animale, che abbiano superato il vaglio della validazione scientifica. Art. 48 Sperimentazione sull'uomo La sperimentazione sull'uomo, sano o ammalato, deve ispirarsi al principio della salvaguardia della vita, dell'integrità psicofisica e della dignità della persona. Essa è subordinata al consenso informato liberamente e consapevolmente espresso per iscritto dalla persona coinvolta. L'informazione deve riguardare gli obiettivi, i metodi, i benefici prevedibili nonché i rischi potenziali, fermo restando il diritto del soggetto stesso di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento. Nel caso di soggetto minore o incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche. Il consenso scritto deve essere espresso dal rappresentante legale,	Art. 47 Sperimentazione scientifica Il medico sperimentatore persegue il progresso della medicina fondato sulla ricerca scientifica, che si avvale anche della sperimentazione sull'uomo e sull'animale, programmata e attuata nel quadro della normativa vigente. Il medico incentiva modelli sperimentali alternativi a quelli sull'uomo e sull'animale, purché scientificamente validati nella loro comparabilità di efficacia. Art. 48 Sperimentazione sull'uomo Il medico attua sull'uomo le sperimentazioni sostenute da obiettivi e metodi scientificamente fondati e ispirate al principio della salvaguardia della vita, dell'integrità psicofisica e nel rispetto della dignità della persona. La sperimentazione sull'uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso. Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di ritirarsi in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale.
---	---	--

amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente. Art. 49 Sperimentazione clinica La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.	ma il medico responsabile della sperimentazione è tenuto a informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione. Ogni tipologia di sperimentazione, compresa quella clinica, deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e comunque solo successivamente all'approvazione da parte di un comitato etico indipendente. Art. 49 Sperimentazione clinica La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso durante lo studio clinico, la persona non potrà essere deliberatamente privata dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute. I principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani. La sperimentazione condotta sull'uomo deve essere preceduta precedentemente validata con da metodi scientifici validati, al fine di non metter a rischio il volontario sano prima e	Nel caso di minore o di incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative allo condizione patologica in essere o alla sua evoluzione, nel rispetto della specifica normativa vigente. Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto. Art. 49 Sperimentazione clinica Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici su volontari sani e malati se la loro sicurezza ed efficacia a fini preventivi o diagnostico-terapeutici sono scientificamente fondate. Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.
---	--	---

Art. 50 Sperimentazione sull'animale La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. CAPO IX	successivamente il malato. Art. 50 Sperimentazione sull'animale La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere utile per l'uomo, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze, dando priorità, dove possibile, a metodi di ricerca alternativi validati, e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico indipendente. Gli attuali modelli animali devono essere sottoposti ad un processo di validazione scientifica, a garanzia della successiva sperimentazione condotta sull'uomo. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. TITOLO VIII DOVERI DEL MEDICO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI LIMITATA	Art. 50 Sperimentazione sull'animale Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell'ordinamento vigente e persegue l'impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. L'obiezione di coscienza del medico si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento. TITOLO VIII TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE
--	--	---

Trattamento medico e libertà personale	LIBERTÀ PERSONALE	
Art. 51 Obblighi del medico Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.	Art. 51 Doveri del medico Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale, fermi restando gli obblighi connessi alle sue specifiche funzioni, è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non richiede o pone in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, e sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge. La contenzione fisica, farmacologica o ambientale può essere attuata solo in condizioni particolari, per documentate necessità cliniche e nel rispetto della sicurezza e della dignità del soggetto.	Art. 51 Soggetti in stato di limitata libertà personale Il medico, che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti. Il medico nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 52 Tortura e trattamenti disumani Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non deve praticare, per finalità diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.	Art. 52 Tortura e trattamenti disumani Il medico in nessun modo o caso collabora, partecipa o semplicemente presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, di violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non pratica, per finalità diverse da quelle diagnostiche e/o terapeutiche, anche se richiesta dall'interessato e/o motivata da esigenze rituali, culturali o religiose, alcuna forma di mutilazione o menomazione.	Art. 52 Tortura e trattamenti disumani Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell'interessato.

Art. 53 Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative coercitive né collaborare a manovre coercitive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla. CAPO X Onorari professionali nell'esercizio libero professionale Art. 54 Onorari professionali Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere	Art. 53 Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico la informa sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non assume iniziative coercitive né collabora a manovre coercitive di nutrizione artificiale, pur continuando l'assistenza. TITOLO IX ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA Art. 54 Onorari professionali Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e assistito, nel rispetto del decoro, della qualità e della sicurezza della prestazione, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà e alla complessità, tenendo conto delle competenze professionali richieste e dei mezzi impiegati. Il medico fa conoscere preventivamente alla persona assistita il suo onorario, di norma sottoscritto, che, nell'intesa, non possono essere subordinati ai risultati della prestazione professionale.	Art. 53 Rifiuto consapevole di alimentarsi Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative coercitive né collaborando a procedure coercitive di alimentazione o nutrizione artificiale. TITOLO IX ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA Art. 54 Onorario professionale Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, di norma con atto scritto e sottoscritto da entrambi che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. Il medico stipula idonea copertura assicurativa
---	---	--

subordinata ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. CAPO XI Pubblicità e informazione sanitaria Art. 55 Informazione sanitaria Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire un'efficace e trasparente informazione al cittadino. Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l'Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute. Art. 56 Pubblicità dell'informazione sanitaria	Il medico tutela i profili di responsabilità professionale garantendo il risarcimento del danno eventualmente provocato nell'esercizio dell'attività professionale mediante idonea copertura assicurativa, i cui estremi vanno comunicati alla persona assistita, se non altrimenti garantita. Il medico può prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o manifesto accaparramento di clientela. Art. 55 Informazione e comunicazione in materia sanitaria Il medico promuove un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, scientificamente rigorosa e prudente, ovvero corredata da ogni dato idoneo a valutarne l'efficacia, la sicurezza e il rapporto rischio-benefici. In particolare va evitata la divulgazione di notizie non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, soprattutto se tali da alimentare aspettative o timori infondati. Il medico collabora con enti e istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria, promozione ed educazione alla salute. Art. 56 Pubblicità dell'informazione sanitaria Al fine di consentire una scelta libera e	per responsabilità civile verso terzi in ambito professionale, rendendone disponibili gli estremi. Il medico può prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato all'accaparramento di clientela. Art. 55 Informazione sanitaria Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosamente e prudentemente fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria ed educazione alla salute evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione della domanda di proprie prestazioni. Art. 56 Pubblicità informativa sanitaria La pubblicità informativa sanitaria del medico e
---	--	---

La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie. Art. 57	consapevole, l'informazione fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private relativamente alle proprie attività e servizi, con qualsiasi mezzo diffusa, deve essere nei contenuti responsabile, ovvero trasparente, veritiera, scientificamente corretta, pertinente e funzionale all'oggetto della comunicazione. Deve altresì essere rispettosa del decoro professionale e in particolare evitare espressioni meramente promozionali o commerciali; i dati eventualmente correlati all'informazione devono essere oggettivi e valutabili. Il medico non attua e non accredita forme di pubblicità dell'informazione sanitaria ingannevoli, comparative e denigratorie. Il medico che partecipa, collabora, offre patrocinio o testimonianza all'informazione sanitaria, evita qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità promozionale a vantaggio personale o di altri. In materia di informazione sanitaria e pubblicità, il medico si attiene altresì alle previsioni contenute nelle note applicative in tema di informazione sanitaria e pubblicità allegate al presente Codice. L'Ordine ha il compito di verificare la corrispondenza dell'informazione sanitaria e della pubblicità ai suddetti principi. Art. 57 Divieto di patrocinio di prodotti commerciali o	delle strutture sanitarie pubbliche o private nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio. Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa in assenza di indicatori pertinenti e sensibili validati dalla comunità scientifica, nonché per mera finalità commerciale. Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali
---	--	---

Divieto di patrocinio Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I Rapporti di collaborazione Art. 58 Rispetto reciproco Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione dell'attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.	sanitari Il medico, individualmente o quale responsabile di associazioni scientifiche o professionali, non concede avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali. TITOLO X RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 58 Rapporti tra colleghi Il rapporto tra medici, in ogni contesto operativo, deve ispirarsi ai principi di solidarietà, collaborazione e condivisione nel reciproco rispetto delle competenze tecniche e funzionali e delle correlate autonomie e responsabilità. Ogni contrasto di opinione deve svilupparsi in modo corretto nelle forme e pertinente nei contenuti, avendo cioè come oggetto dirimente e fine esclusivo la realizzazione del miglior interesse per la persona assistita. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo l'eventuale ristoro delle spese. Il medico è solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati e, in caso di errore professionale, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti, supportandone invece il processo di	Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura. TITOLO X RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 58 Rapporti tra colleghi Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche e funzionali, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi in modo formalmente corretto e, ove coinvolto, salvaguarda il migliore interesse della persona assistita. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
--	--	--

Art. 59 Rapporti con il medico curante Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell'interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente. CAPO II	valutazione educativa. Art. 59 Rapporti con il medico curante Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell'interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente. Art. 60	Art. 59 Rapporti con il medico curante Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca. Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi, gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative. Il medico invia, tramite il paziente o per via telematica, la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.
---	--	---

Consulenza e consulto Art. 60 Consulenza e consulto Qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate. I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.	Consulto e consulenza Qualora la complessità del caso clinico renda necessario il ricorso a specifiche competenze specialistiche, il medico curante, previo consenso dell'interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega o la consulenza presso strutture idonee e qualificate, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. Il medico che non condivide una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relativa al caso. Il medico chiamato a consulto o consulenza in assenza del medico curante fornisce parimenti una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo clinico consigliato. Art. 61	Art. 60 Consulto e consulenza Il medico curante, previo consenso dell'interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. Il medico che non condivide una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.
---	---	---

CAPO III Altri rapporti tra medici Art. 61 Supplenza Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica. CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 Attività medico- legale L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico	Affidamento degli assistiti Il medico, in caso di affidamento delle persone assistite in ragione di subentro o di supplenza, al fine di assicurare la continuità terapeutica, provvede in ogni sua fase al reciproco scambio di informazioni e della documentazione clinica relativa ai casi, con particolare riguardo a quelli ritenuti più complessi e difficili. TITOLO XI ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Art. 62 Attività medico legale L'attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve essere sottratta a indebiti condizionamenti e suggestioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse. L'accettazione di un incarico medico legale deve essere subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso; l'incarico va svolto, nei contenuti e nelle forme, nel rispetto delle norme del Codice di deontologia medica che regolamentano i rapporti con le persone assistite, i colleghi e le istituzioni sanitarie. Qualora un medico con competenze specialistiche cliniche sia incaricato di esprimere pareri tecnici in funzione medico legale in casi di particolare complessità clinica e	Art. 61 Affidamento degli assistiti i medici coinvolti nell'affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica. TITOLO XI ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Art. 62 Attività medico legale L'attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L'attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, in casi complessi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il
--	--	---

albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.	ancor più in ambito di responsabilità professionale sanitaria, dovrà associarsi nello svolgimento dell'incarico con uno specialista in medicina legale. Parimenti, nelle medesime circostanze, lo specialista medico legale deve richiedere l'associazione con un collega di comprovata competenza nella disciplina interessata. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico legali di ufficio, di parte o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a assumere le evidenze scientifiche disponibili, interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di una dialettica scientifica rigorosa e fondata, e a fornire pareri che siano sempre finalizzati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. Art. 63 Medicina fiscale	medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio, di parte o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura, o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. Art. 63
---	--	---

Art. 63 Medicina fiscale Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo operato. CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale Art. 64 Doveri di collaborazione Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi. Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine. Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono	Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere al cospetto della persona assistita valutazioni critiche sul rispettivo operato. TITOLO XII RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI Art. 64 Rapporti con l'Ordine professionale La collaborazione del medico con il proprio Ordine professionale, nell'espletamento delle sue funzioni istitutive, costituisce un preciso e ineludibile dovere deontologico. Il medico è tenuto a comunicare all'Ordine i titoli conseguiti utili alla compilazione e tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri previsti dalla normativa vigente nonché tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica. Il medico che cambia la propria residenza, che trasferisce in altra provincia la sua attività, che modifica la sua condizione di esercizio, ovvero che cessa la propria attività ne dà tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza. Il medico comunica al Presidente dell'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco	Medicina fiscale Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato. TITOLO XII RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI Art. 64 Rapporti con l'Ordine professionale Il medico deve collaborare con il proprio Ordine professionale nell'espletamento delle funzioni e compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento. Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente. Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero della cessazione dell'attività. Il medico comunica all'Ordine le eventuali
--	---	--

informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie. Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti. TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI CAPO I Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale Art. 65 Società tra professionisti I medici sono tenuti a comunicare all'Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo	rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze, che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie. Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi iscritti presso altri Ordini provinciali ma esercenti la professione nella provincia di sua competenza, informandone comunque l'Ordine di appartenenza al quale, come da normativa vigente, competono le eventuali conseguenti valutazioni disciplinari. Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine adempie all'incarico con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza. Art. 65 Società tra professionisti Il medico comunica all'Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell'attività professionale al fine di valutarne la conformità ai principi di autonomia e indipendenza dell'esercizio professionale. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine l'atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa	infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. I Presidenti della rispettive commissioni di albo, nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l'Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari. Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza. Art. 65 Società tra professionisti Il medico comunica all'Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine d'iscrizione l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società
--	---	--

svolgimento dell'attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione. I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all'Ordine l'atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l'eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione: - garantisce, sotto la sua responsabilità, l'esclusività dell'oggetto sociale dell'attività professionale relativamente all'albo di appartenenza; - può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge; - è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; - non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale.	vigente, l'eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa. Il medico può partecipare intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie e/o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura purché queste non ne ledano il decoro e l'indipendenza. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di tutte le forme societarie consentite per l'esercizio societario della professione, sotto la propria responsabilità anche disciplinare garantisce: - l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui all'albo di appartenenza; - il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente; - la diretta e non delegabile titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni; - il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale. L'Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, come previsto dalla normativa vigente registra i soci professionisti e le società costituite anche in ambito interprofessionale, secondo le linee di indirizzo e di coordinamento definite dalla FNOMCeO.	stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa. Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità: - l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli albi di appartenenza; - il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente; - la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'albo di appartenenza; - il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.
---	---	--

L'Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell'ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO.

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico svolge attività professionale all'interno di processi e percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali complessi e si adopera per favorire tra tutti i professionisti coinvolti, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità, prestando la più ampia collaborazione e condivisione delle procedure e degli obiettivi e promuovendo la qualità, l'efficacia e la sicurezza delle attività sanitarie e socio-sanitarie.

Il medico programma e sostiene la formazione interprofessionale per lo sviluppo delle competenze, il miglioramento e il benessere delle organizzazioni, l'ottimizzazione della comunicazione, il rispetto di principi deontologici comuni, l'integrazione del lavoro e la valutazione dei processi e degli esiti.

Il medico promuove e protegge le prerogative funzionali della professione intesa come presidio di armonia, coerenza, efficienza e sicurezza clinico-assistenziale, non essendo altresì esente, nel suo doppio ruolo di garanzia verso lo Stato e le persone assistite, dagli

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico, si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Il medico sostiene la formazione interprofessionale per lo sviluppo delle distinte competenze tecniche e non tecniche, il miglioramento delle organizzazioni nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte, la valutazione integrata dei processi e degli esiti, l'ottimizzazione della comunicazione e l'osservanza dei principi deontologici comuni.

Art. 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente. TITOLO VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato Art. 68 Medico dipendente o convenzionato Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di	obblighi derivanti dalla sua personale responsabilità. Art. 67 Favoreggiamento e prestanomismo all'esercizio abusivo della professione Il medico a nessun titolo collabora o favorisce, anche fungendo da prestanome, l'esercizio abusivo della professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente. TITOLO XIII RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI Art. 68 Medico operante in strutture pubbliche e private Il medico che presta la propria attività professionale in strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine a e opera per	Art. 67 Favoreggiamento e prestanomismo all'esercizio abusivo della professione Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche od odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione, o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente. TITOLO XIII RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE Art. 68 Medico operante in strutture pubbliche e private Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Il medico, in caso di contrasto tra le norme
---	--	--

strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale. Art. 69	concorrere alle finalità sanitarie della struttura. A tal fine promuove e partecipa ad attività di carattere formativo, organizzativo e gestionale per il buon governo delle attività sanitarie e socio-sanitarie idonee a conseguire l'efficienza e l'efficacia nell'uso delle risorse, la qualità, la sicurezza e l'innovazione dei servizi nel rispetto della centralità dei bisogni delle persone assistite. Qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e regolamentazioni operative predisposte dall'ente pubblico o privato per il quale il medico presta la propria attività professionale, il medico chiede l'intervento dell'Ordine al fine di salvaguardare i diritti delle persone assistite e i propri. In attesa della composizione del contrasto il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell'indipendenza della propria attività professionale. Il medico esercita la libera professione all'interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico nel pieno rispetto delle norme vigenti, evitando comportamenti che possano indebitamente favorirla. Art. 69 Direzione sanitaria, direzione di struttura e	deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine di appartenenza. In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell'indipendenza della propria attività professionale. Il medico che all'interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla. Art. 69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario
---	---	---

Direzione sanitaria Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.	responsabilità gestionale Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario, in una struttura privata, deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche e private ovvero di responsabile sanitario, in una struttura privata, deve essere in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all'art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura. I rapporti con il Legale Rappresentante della struttura debbono essere correttamente improntati al fine di garantire la piena autonomia nell'esercizio della responsabilità non delegabile ed oggettiva attinente alla figura del direttore o responsabile sanitario. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia e collabora con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Nel rispetto del	Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata garantisce il possesso dei titoli, il rispetto del Codice e tutela l'autonomia e la pari dignità dei professionisti all'interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del legale rappresentante della struttura a cui afferisce. Il medico comunica all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo che deve riportare il suo nominativo. Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura, per garantire una vigilanza attiva e continuativa non può assumere incarichi plurimi.
--	---	--

Art. 70 Qualità delle prestazioni Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.	principio di una vigilanza attiva e continuativa non si possono assumere incarichi plurimi. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione - materiale informativo che deve riportare il suo nominativo - e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi. Art. 70 Qualità, appropriatezza e equità delle prestazioni Il medico che presta la propria attività professionale in conto e per conto di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché enti preposti alla tutela della salute, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, si adopera affinché le modalità di esercizio della sua attività professionale perseguano la qualità, l'appropriatezza, la sicurezza e l'equità delle prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche. In particolare, il medico che si serve di strumenti di cura e di assistenza fondati sull'utilizzo di metodologie ad elevata tecnologia diagnostica e di strumenti informatici di comunicazione, garantisce la proporzionalità, la necessità e la sicurezza degli	Art. 70 Qualità, appropriatezza ed equità delle prestazioni Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita. Il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e sicurezza del suo lavoro, e sull'equità delle prestazioni.
--	---	---

CAPO II Medicina dello Sport Art. 71 Accertamento della idoneità fisica La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può	interventi, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale. Il medico non assume impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza della persona assistita, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza. Il medico, nell'esercizio di attività di medicina estetica riparativa, ricostruttiva non terapeutica, ottiene l'adesione del paziente mediante consenso informato scritto, evita di suscitare aspettative illusorie e garantisce il possesso di idonee competenze. La medicina estetica non terapeutica è vietata al di sotto del quattordicesimo anno di età. Tali norme assumono particolare rilievo in caso di minori o incapaci. TITOLO XIV MEDICINA DELLO SPORT Art. 71 Valutazione dell'idoneità all'attività sportiva La valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche più recenti e provvede a un'adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.	TITOLO XIV MEDICINA DELLO SPORT Art. 71 Valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva La valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del soggetto. Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche accreditate e provvede a un'adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
--	--	---

comportare. Art. 72 Idoneità - Valutazione medica Il medico è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà di tutelare l' idoneità psico-fisica dell' atleta valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e l' attività sportiva. Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale. Art. 73 Doping Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate ad attività sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente	Art. 72 Valutazione del mantenimento dell' idoneità alla pratica sportiva Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la sua responsabilità di tutela dell' integrità psico-fisica dell' atleta in ogni fase, in particolare valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e l' attività sportiva. Il medico, in caso di minori, valuta con particolare prudenza lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto con l' attività sportiva intrapresa. Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale. Art. 73 Doping Il medico non consiglia né prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura che agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico finalizzati a migliorare le prestazioni correlate all'attività sportiva. Il medico protegge l' atleta da pressioni esterne che lo possano invitare a ricorrere a siffatte pratiche informandolo altresì delle gravi	Art. 72 Valutazione del mantenimento dell' idoneità all' attività sportiva agonistica Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell' integrità psico-fisica dell' atleta, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l' attività agonistica. Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall' attività sportiva intrapresa. Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all' Autorità competente e all'Ordine professionale. Art. 73 Doping Il medico non consiglia, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che, modificando il naturale equilibrio psico-fisico, siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell' attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli. Il medico protegge l' atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.
--	--	--

modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. CAPO III Tutela della salute collettiva Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l'informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso - L'impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.	conseguenze sulla salute. TITOLO XV TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio, referto e denunce obbligatorie In materia di trattamenti sanitari obbligatori, di referto e di denunce obbligatorie, il medico opera in osservanza della normativa vigente. Le relative certificazioni alle autorità competenti vanno compilate e inoltrate con la massima diligenza e tempestività nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, tutelando l'anonimato qualora previsto. Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche e/o psichiche Il medico, nell'esercizio della sua attività professionale, si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica e/o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa e senza pregiudizi, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche e private e le associazioni di aiuto. TITOLO XVI	TITOLO XV TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l'informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale. TITOLO XVI
---	---	--

	MEDICINA POTENZIATIVA Art. 76 Tutela della salute e tecnologie avanzate L'applicazione convergente in molteplici ambiti della medicina delle più moderne e avanzate tecnologie è volta non solo al recupero e all'ottimizzazione della funzionalità del soggetto ma anche alla intenzionale modifica e potenziamento del naturale funzionamento psicofisico dell'uomo. Il medico che opera in tali ambiti impronta il suo agire, sia nella ricerca che nell'esercizio professionale, ai principi di precauzione, di proporzionalità e di rispetto dell'autodeterminazione della persona, sempre sulla base del consenso informato, e garantendo l'equità, la sicurezza, l'uguaglianza dell'accesso, la pertinenza e la finalità sanitaria delle prestazioni, nel quadro dell'alleanza terapeutica con la persona. Al medico è consentito agire sempre e comunque entro i limiti posti dal Codice Deontologico e dalla comunità scientifica, nell'interesse della tutela della salute della persona e della collettività.	MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA Art. 76 Medicina potenziativa ed estetica 1° ipotesi 1° comma Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera, sia nella fase della ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta. 2° ipotesi 1° comma Nel rispetto della identità e delle peculiarità genetiche e neurofunzionali della persona il medico non deve intervenire con atti suscettibili di alterare il naturale equilibrio, richiamandosi a principi di proporzionalità e di precauzione di fronte alle nuove istanze e potestà della scienza, propugnando la salute, la dignità e la libertà umana in ogni loro riflesso individuale e sociale. Il medico, nell'esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e nell'informazione preliminare al consenso
--	---	---

	TITOLO XVII MEDICINA MILITARE Art. 77 Medicina Militare Il medico militare e della polizia civile, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ha una responsabilità che non muta in tempo di pace, in tempo di guerra o durante interventi che prevedono l'impiego della forza. Al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, il medico militare assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un "triage" rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di massima efficacia delle cure per il maggior numero dei pazienti . E' compito del medico militare segnalare alle superiori autorità la necessità di portare aiuto alle persone che non partecipano direttamente	scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono alla normativa vigente in materia. TITOLO XVII MEDICINA MILITARE Art. 77 Medicina militare Il medico militare, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un <i>triage</i> rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di "massima efficacia" per il maggior numero di individui. È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano
--	---	--

	alle ostilità - sia militari che abbiano deposto le armi, sia civili feriti o malati - e informare le stesse di casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli, disumani o degradanti dei prigionieri e della popolazione. Il medico militare che assiste a interrogatori e partecipa ai trattamenti finalizzati all'applicazione di misure di contenzione e restrittive di prigionieri e detenuti, al fine unico di fornire la propria consulenza tecnico-professionale e' garante del rispetto della dignità e della integrità fisica e psichica delle persone interrogate o detenute. Al medico militare è fatto divieto di mettere in atto, ricercare e perfezionare metodi di tortura e di violenza nonché di attuare attività di ricerca finalizzata alla produzione di armi di distruzione di massa. Il medico militare, nel rispetto dei colleghi di altre nazionalità con cui è chiamato a operare nelle forme e nei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali, nonché nel rispetto delle norme e codici di ingaggio che regolano l'Operazione militare, deve rifarsi, ove non espressamente sancito da accordi internazionali, al presente Codice di deontologia medica, orientando le proprie scelte ai principi in esso contenuti. TITOLO XVIII INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA	deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona. In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l'operazione militare. TITOLO XVIII INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA
--	--	--

	Art. 78 Tecnologie informatiche Il medico, nell'uso degli strumenti informatici, dovrà farsi garante dell'acquisizione del consenso, del rispetto della tutela della riservatezza, della pertinenza dei dati raccolti, della sicurezza delle tecniche, per quanto di propria competenza, ferma restando la responsabilità del produttore e del gestore della tecnologia. Nell'uso di qualsiasi tecnologia compreso l'utilizzo della cosiddetta "telemedicina" il medico persegue l'appropriatezza clinica, e adotta le decisioni cliniche, pur nella sintesi di contributi professionali multidisciplinari, garantendo la relazionalità col paziente. Il medico, nell'utilizzare strumenti di cura, di sorveglianza o tali da influire sulle <i>performances</i> dell'uomo, fondate sull'utilizzo dell'ICT, dovrà attenersi a criteri di proporzionalità, di sicurezza e di necessità dell'intervento, di pertinenza e di esplicita e corretta finalità clinica, etica e deontologica, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona, rifuggendo da ogni possibile discriminazione. L'uso degli strumenti della tecnologia della comunicazione informatica esige ulteriore attenzione alle norme contenute nell'allegato al presente codice. In ogni caso il medico agisce seguendo le regole condivise dalla comunità scientifica. (all.to Decalogo)	Art. 78 Tecnologie informatiche Il medico, nell'uso degli strumenti informatici, garantisce l'acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche. Il medico, nell'uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l'appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita. Il medico, nell'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell'uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e della nota allegata.
--	--	--

	Art. 79 Innovazione e organizzazione sanitaria Il medico collabora con l'organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, partecipando alle attività di governo clinico e opponendosi, anche attraverso il coinvolgimento dell'Ordine professionale, a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. Nella continua espansione dei servizi medici, di fronte al necessario contenimento dei costi e alla razionalizzazione della erogazione delle prestazioni, il medico garantisce ai cittadini indipendenza di giudizio in scienza e coscienza, perseguendo l'esercizio della appropriatezza clinica, gestionale e organizzativa, al fine di migliorare le <i>performances</i> individuali e aziendali. A tal fine il medico assume, oltre alla responsabilità delle singole prestazioni, anche quella del percorso di cura del cittadino, collaborando alle decisioni organizzative per quanto gli compete, con il fine di offrire le migliori pratiche all'interno di un sistema di cure che favorisca lo sviluppo delle capacità nell'ambito delle specifiche competenze di tutti gli operatori, il lavoro interdisciplinare e interprofessionale, il miglioramento della comunicazione e lo sviluppo di una deontologia condivisa.	Art. 79 Innovazione e organizzazione sanitaria Il medico collabora con l'organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l'appropriatezza clinica, gestionale e organizzativa. Il medico favorisce la trasparenza e la legalità dei comportamenti e il contrasto ai conflitti di interesse.
--	--	---

DISPOSIZIONE FINALE Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.	Il medico favorisce all'interno delle organizzazioni sanitarie pubbliche o private la trasparenza dei comportamenti e il contrasto al conflitto di interesse, al fine di creare una cultura aziendale volta al solo interesse del paziente nella ricerca, nella cura e nell'insegnamento. L'Ordine collabora al monitoraggio dei risultati attraverso azioni condivise con le aziende sanitarie pubbliche e private. DISPOSIZIONE FINALE Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice di deontologia medica e ne garantiscono il rispetto delle norme contenute, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente o comunque a rendere noti ai singoli iscritti agli albi il Codice di deontologia medica e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e deontologia medica. Le presenti norme saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l'aggiornamento.	DISPOSIZIONE FINALE Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto. Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente, o comunque a rendere noto ai singoli iscritti agli albi, il Codice e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica. Le presenti norme saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l'aggiornamento.
--	--	--